



Roma, 27 aprile 2011

**INVIATA per RACCOMANDATA**  
**anticipata via fax al n. 06 6779 2272 unar@unar.it**

Prot. 54 FM/lc

Oggetto: **CCNL Tds – Articolo 55 Durata dell'Apprendistato**

*Spettabile*  
*Ufficio Nazionale*  
*Antidiscriminazioni Razziali*  
*Largo Chigi 19*  
*00187 Roma*

Spettabile Unar

Con la presente intendiamo sottoporre alla vostra attenzione un elemento contrattuale relativo ai lavoratori apprendisti che a nostro avviso presenta un carattere chiaramente discriminatorio.

Il 6 aprile scorso è stato infatti sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, da Confcommercio, Fisascat CISL e Uilucis UIL.

In tale contratto è presente una norma relativa alla durata del contratto di apprendistato, che riportiamo qui sotto integralmente

**Art. 55 – Durata dell'apprendistato**

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

II	48
III	48
IV	48
V	36
VI	24

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al Decreto legislativo n. 469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all'Osservatorio Nazionale.

Al fine di consentire l'apprendimento della lingua italiana, per i cittadini stranieri non facenti parte dell'UE le durate del periodo di apprendistato di cui al presente articolo saranno prolungate di ulteriori 12 mesi a condizione che nel piano formativo siano contenute iniziative volte all'apprendimento/perfezionamento della stessa.



La parte finale dell'articolo 55 del suddetto contratto, evidenziata in neretto nel testo originale, introduce in maniera surrettizia un allungamento dell'apprendistato che discrimina i cittadini extra UE.

La genericità con cui si definisce il campo di applicazione, che non esclude ad esempio le lavoratrici e i lavoratori di cittadinanza straniera nati in Italia, e quindi dotati di perfetta conoscenza della lingua, così come l'indeterminatezza delle iniziative da inserire nel piano formativo quale unica condizione per l'allungamento di ben 12 mesi del periodo di apprendistato, rendono questa disposizione particolarmente pericolosa e discriminante.

Per questo, siamo a chiedervi di prendere in esame quanto segnalato, per stabilire tutte le iniziative che è vostra prerogativa intraprendere.

Certi che saprete comprendere le nostre motivazioni, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e ci auguriamo di poterne discutere quanto prima.

Il Segretario Generale  
Filcams Cgil  
Francesco Martini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesco Martini".

La Segretaria Confederale  
CGIL Nazionale  
Vera Lamonica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vera Lamonica".